

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

## RELAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA SPERIMENTAZIONE DELL'APPLICAZIONE DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE DI CUI ALLA D.G.R. 281/2009 e s.m.i.

La presente relazione ha l'obiettivo di evidenziare quanto scaturito dalle attività finora condotte dal Gruppo di Lavoro (di seguito GdL) sulla sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale, istituito con la DGR 281/2009, con particolare riferimento alle emerse necessità di modifica/integrazione alla Deliberazione citata.

Come definito nella DGR 281/09 le attività di sperimentazione si articolano in tre fasi:

- Fase 0: fase di caratterizzazione del sito allo stato attuale (ante-sperimentazione) dei rilasci dall'opera di presa;
- Fase 1: corrispondente al primo incremento dei valori di rilascio dall'opera di presa;
- Fase 2: corrispondente al secondo incremento dei valori di rilascio dall'opera di presa.

Nella DGR 281/2009 è definito il valore minimo del rilascio da applicare nella Fase1 del programma di sperimentazione ("mai inferiore al 50% dei valori previsti negli elaborati di piano [...]"). Nel corso delle attività finalizzate alla stipula dei protocolli di sperimentazione con i concessionari aderenti è emersa la necessità di definire anche le modalità di individuazione del valore minimo del rilascio da raggiungere nella Fase 2 del Programma di sperimentazione.

Premesso che le attività di sperimentazione hanno l'obiettivo di applicare in maniera graduale e controllata i valori di deflusso minimo vitale definiti nel Piano di Tutela delle Acque (PTA), in modo da valutarne la sostenibilità e i conseguenti benefici ambientali nonché evidenziare necessità di affinamento del modello utilizzato per l'individuazione dei valori di DMV, il GdL in fase attuativa ha constatato che, per tutte le derivazioni oggetto di sperimentazione, gli attuali rilasci, imposti dai vigenti disciplinari di concessione, sono molto distanti (anche di un fattore 10) dai valori di Deflusso Minimo Vitale definiti nel PTA.

Per le finalità proprie delle attività di sperimentazione si ritiene indicativo tendere in Fase 1 ad incrementi significativi dei rilasci che consentano di trarre rilevanti considerazioni sulle questioni summenzionate (sostenibilità e benefici ambientali) ed arrivare in Fase 2 almeno al 60% del valore di DMV definito nel PTA (comprensivo della componente biologico-ambientale). Tale valore dovrà essere pari almeno al 70% qualora i risultati della Fase 1 evidenzino che l'incremento di portata realizzato nella stessa fase non abbia prodotto significativi miglioramenti nello stato di qualità del corpo idrico interessato dalla derivazione.

Potrebbe risultare molto utile estendere la sperimentazione ad una ulteriore fase (Fase 3) che consenta di avvicinarsi ulteriormente ai valori di DMV definiti nel PTA, qualora gli esiti delle Fasi 1 e 2 non diano sufficienti evidenze rispetto agli obiettivi della sperimentazione.

In prospettiva di estendere la tempistica delle attività di sperimentazione, si ritiene utile, al fine di garantire la massima partecipazione, valutare l'opportunità di riaprire i termini di adesione alla sperimentazione definiti nel Piano di Tutela delle Acque (art. 51 delle Norme Tecniche di Attuazione).

Appare rilevante sottolineare inoltre che nella DGR 281/09, in particolare negli allegati alla stessa, erano individuate le attività di monitoraggio da condurre nei siti oggetto di sperimentazione e gli elementi oggetto del monitoraggio. Il recente Decreto Ministeriale n. 260 del 08/11/2010, recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici, ha apportato modifiche al D.Lgs. 152/06 ed in particolare all'Allegato 1 allo stesso decreto concernente i criteri di classificazione dei corpi idrici. Alla luce dell'emanazione di tale decreto è necessario che la verifica degli effetti ambientali dei vari scenari di rilascio applicati in fase di sperimentazione sia effettuata attraverso gli elementi di qualità biologica, chimica, chimico-fisica e idromorfologica definiti nel DM 260/10 succitato, da qui la necessità di adeguare gli allegati tecnici di cui alla DGR 281/2009.

Il GdL ritiene pertanto che la DGR 281/09 debba essere integrata recependo le necessità sopra rappresentate.

Il Dirigente del Servizio per la Sicurezza Idraulica  
Incaricato del coordinamento del Gruppo di Lavoro

ing. Carlo Giovanni

